



# Studio Sarragioto

Dottori commercialisti \* Revisori legali

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it  
**Edoardo Franco**  
edoardofranco@sarragioto.it  
**Marco Beghin**  
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 13 del 24/06/2019



## MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA ED INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

A partire dall'01.01.2020, per i **commercianti al minuto e soggetti assimilati** scatta l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di **volume d'affari superiore ad Euro 400.000** tale adempimento viene **anticipato al 01.07.2019**.

Alcune specificazioni:

- nel caso in cui il **soggetto eserciti più attività, va considerato il volume d'affari derivante da tutte le attività esercitate**, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino o ricevuta fiscale o fattura;
- per individuare la data a decorrere dalla quale scatta l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi, va fatto **riferimento al volume d'affari relativo al 2018** (desumibile dal **rigo VE50 del mod. IVA 2019**).

In relazione a quest'ultimo punto, **i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019 sono automaticamente esclusi dall'obbligo in esame per il 2019**, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.

Nel caso di **attività iniziata nel 2018 invece, per stabilire la presenza dei requisiti si procede al "computo su base annuale" ossia il ragguglio ad anno del volume d'affari dichiarato**. Così, ad esempio, un soggetto che ha iniziato l'attività l'1.4.2018 conseguendo un volume d'affari pari ad Euro 330.000 dovrà considerare il volume d'affari raggugliato pari ad Euro 440.000.

**N.B.:** Per poter svolgere tale adempimento, è necessario che vi sia un **aggiornamento tecnico del registratore/misuratore fiscale attualmente in possesso, o la sua sostituzione con modello idoneo**: è pertanto **necessario rivolgersi al proprio consulente tecnico o fornitore per verificare le funzionalità del proprio dispositivo** al fine di poter procedere con la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi. E' possibile usufruire di un credito d'imposta del 50% e fino ad Euro 250 per l'aggiornamento tecnico degli strumenti fiscali.



### **Casi di esonero**

Vi sono tuttavia una serie di **casi di esonero** per il primo periodo di applicazione delle disposizioni, di natura temporanea, fermo restando che la memorizzazione elettronica e l'invio telematico possono essere comunque fatti su base volontaria.

<b>Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96</b>	
a)	cessioni di <b>tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente</b> dall'Amministrazione autonoma dei <b>monopoli di Stato</b>
b)	cessioni di <b>beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione</b> nei confronti di clienti che <b>acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione</b>
c)	cessioni di <b>prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli</b> che applicano il <b>regime speciale</b> di cui all'art. 34, comma 1, DPR n. 633/72
d)	<b>cessioni di beni risultanti</b> dal documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 ( <b>ddt o documento ad esso assimilabile</b> ), se integrato nell'ammontare dei corrispettivi
e)	cessioni di <b>giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri</b> , con esclusione di quelli d'antiquariato
f)	<b>prestazioni di servizi rese da notai</b> per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi <b>in misura fissa</b> ai sensi del DM 30.12.80, nonché i <b>protesti di cambiali e di assegni bancari</b>
g)	cessioni e prestazioni effettuate <b>mediante apparecchi automatici</b> , funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante <b>apparecchi da trattenimento / divertimento</b> installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie
h)	operazioni relative ai <b>concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica</b> di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate
i)	<b>somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense</b> aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza
l)	<b>prestazioni di traghetto</b> rese <b>con barche a remi</b> , prestazioni <b>rese dai gondolieri</b> della laguna di Venezia, <b>prestazioni di trasporto</b> rese <b>con mezzi a trazione animale</b> , prestazioni di trasporto rese <b>a mezzo servizio di taxi</b> , prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano <b>attività di traghetto fluviale</b> di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi
m)	prestazioni di <b>custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi</b> resi da aziende o <b>istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare</b>
n)	cessioni e prestazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni <b>esenti IVA</b> ex art. 10, comma 1, <b>nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22</b> (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.)
o)	prestazioni inerenti e connesse al <b>trasporto pubblico collettivo</b> di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all'art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto <b>esercente l'attività di trasporto</b>
p)	prestazioni di <b>autonoleggio da rimessa con conducente</b> , rese da soggetti che, <b>senza scopo di lucro</b> , svolgono l'attività esclusivamente <b>nei confronti di portatori di handicap</b>
q)	<b>prestazioni didattiche</b> , finalizzate al <b>conseguimento della patente</b> , rese dalle <b>autoscuole</b>
r)	<b>prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti</b> , da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai <b>in base a convenzioni</b> stipulate con pubbliche amministrazioni
s)	prestazioni rese da <b>fumisti</b> , nonché quelle rese, <b>in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini</b>
t)	prestazioni rese da <b>rammendatrici e ricamatrici</b> senza collaboratori o dipendenti
u)	prestazioni di <b>riparazione di calzature</b> effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti

v)	prestazioni rese da <b>impagliatori e riparatori di sedie</b> senza dipendenti e collaboratori
z)	prestazioni <b>di cardatura della lana e di rifacimento di materassi</b> e affini rese <b>nell'abitazione dei clienti</b> da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori
aa)	prestazioni di <b>riparazione di biciclette</b> rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti
bb)	cessioni da parte di <b>venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini</b> non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che <b>esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore</b> , con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali
cc)	<b>somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante</b> negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere
dd)	cessioni di <b>cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti</b> , privi di strutture motorizzate
ee)	<b>somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto</b> , rese dal personale addetto alle carrozze medesime
ff)	prestazioni rese dalle <b>agenzie di viaggio e turismo</b> concernenti la <b>prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente</b>
gg)	prestazioni di <b>parcheggio di veicoli</b> in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata <b>mediante apparecchiature</b> funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto
hh)	cessioni e prestazioni poste in essere dalle <b>associazioni sportive dilettantistiche</b> che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle <b>associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco</b> contemplate dall'art. 9-bis, Legge n. 66/92
ii)	prestazioni aventi per oggetto <b>l'accesso nelle stazioni ferroviarie</b>
ll)	prestazioni aventi per oggetto <b>servizi di deposito bagagli</b>
mm)	prestazioni aventi per oggetto <b>l'utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici</b>
nn)	prestazioni di alloggio rese nei <b>dormitori pubblici</b>
oo)	cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano <b>vendite per corrispondenza</b> , limitatamente a dette cessioni
pp)	cessioni di <b>prodotti agricoli</b> effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in <b>regime di esonero</b> di cui all'art. 34, DPR n. 633/72
qq)	cessioni e prestazioni <b>poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi</b> , dalle <b>Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche</b> di cui all'art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli <b>enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica</b> , ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni
rr)	abrogato
ss)	prestazioni relative al <b>servizio telegrafico</b> nazionale e internazionale rese dall'Ente poste
tt)	attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle <b>piccole e medie attrazioni</b> , e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84
tt-bis)	prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito
a)	Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76)
b)	settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78)
c)	enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79)
d)	esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80)
e)	somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80)

f)	somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80)
g)	società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80)
h)	enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85)
i)	utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90)
<b>Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 13.2.2015</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi di <b>stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario</b> in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</li> <li>• servizi di <b>gestione e di rendicontazione del pagamento</b> dei corrispettivi dovuti dall'utenza <b>per le pratiche di competenza del Dipartimento</b> per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici <b>resi nei confronti degli utenti dal concessionario</b> in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</li> </ul>	

### **Operazioni marginali**

Vi è un regime di esclusione fino al 31.12.2019 anche per le cosiddette "operazioni marginali", ovvero operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari del 2018, se trattasi di operazioni collegate e connesse a quelli riportate nella tabella soprastante (operazioni escluse). Tali operazioni rientranti nella fattispecie, benché non soggette all'obbligo della registrazione elettronica ed invio telematico, sono tuttavia soggette alla certificazione mediante scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

### **Distributori di carburante / distributori automatici**

E' già operativa la previsione contenuta nell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 relativa alla memorizzazione e trasmissione dei dati delle:

- cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici.

Con riferimento ai soggetti che effettuano tali operazioni, le nuove disposizioni non vanno a modificare il relativo quadro normativo di riferimento e quindi rimangono inalterate le modalità con le quali adempiere agli specifici adempimenti.

A favore dei distributori di carburante è previsto un esonero analogo a quello previsto per le operazioni "marginali". Infatti, per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio i distributori di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, a condizione che i ricavi o compensi conseguiti siano non superiori all'1% del volume d'affari 2018.

### **Servizio mensa / bus navetta dipendenti**

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha confermato che possono beneficiare dell'esonero dalla memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate:

- il servizio mensa ai dipendenti con addebito di un importo forfetario per ogni pasto usufruito, poiché oltre ad essere quantitativamente marginale, rientra tra le prestazioni non soggette all'obbligo di certificazione in quanto somministrazione di alimenti e bevande resa in mensa aziendale;
- il servizio di trasporto per i dipendenti, da due punti di ritrovo fino al luogo di lavoro (bus navetta) con addebito di un importo forfetario, in quanto marginale.

### **SANZIONI**

La sanzione prevista in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o del mancato invio telematico dei corrispettivi ove dovuto, è pari al **100% dell'imposta non documentata**.

**N.B.:** Fino al **31.12.2019**, il Decreto crescita (in attesa di conversione, quindi al 24.06.2019 non ancora approvato) prevede una **moratoria sulle sanzioni: non vi sarebbero quindi sanzioni purché la trasmissione dei corrispettivi avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, e vi sia la regolare liquidazione dell'Iva**. A regime (01.01.2020) saranno comunque previsti 12 giorni di tempo per l'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Arsego, 24 giugno 2019